

Allegato alla Deliberazione di Consiglio camerale n. 23 del 07.12.2011



# STATUTO

Art. 3 – Legge 29 dicembre 1993, n.580

Approvato dal Consiglio Camerale  
con deliberazione n. 31 del 1° giugno 2000,  
modificato con deliberazione n. 03  
del 13 dicembre 2010

# Statuto della Camera di Commercio di PIACENZA

## INDICE

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI -**

<b>Art. 1 - Natura e sede</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 2 - Autonomia statutaria e regolamentare</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 3 - Logo e sigillo</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 4 - Compiti e funzioni</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 5 - Criteri di attività</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 6 - Cooperazione e collaborazione con soggetti terzi</b>	<b>pag. 5</b>

### **CAPO II - FORME DI PARTECIPAZIONE -**

<b>Art. 7 - Attività amministrativa</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Art. 8 - Diritto di accesso e partecipazione al procedimento</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Art. 9 - Pubblicità degli atti</b>	<b>pag. 6</b>

### **CAPO III - ORGANI DELLA CAMERA DI COMMERCIO**

<b>Art.10 - Organi</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Art.11 - Il Consiglio</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Art.12 - Durata del Consiglio</b>	<b>pag. 7</b>
<b>Art.13 - Funzioni del Consiglio</b>	<b>pag. 7</b>
<b>Art.14 - Costituzione del Consiglio</b>	<b>pag. 7</b>
<b>Art.15 - Requisiti per la nomina a Consigliere</b>	<b>pag. 8</b>
<b>Art.16 - Decadenza dalla carica di Consigliere camerale</b>	<b>pag. 8</b>
<b>Art.17 - Attività dei Consiglieri</b>	<b>pag. 9</b>
<b>Art.18 - Regolamento interno del Consiglio</b>	<b>pag. 9</b>
<b>Art.19 - Commissioni consiliari</b>	<b>pag. 9</b>
<b>Art.20 - Giunta</b>	<b>pag. 9</b>
<b>Art.21 - Elezione dei membri di Giunta</b>	<b>pag. 10</b>
<b>Art.22 -Decadenza e dimissioni dalla carica di membro di Giunta</b>	<b>pag. 10</b>
<b>Art.23 - Sostituzione dei membri di Giunta decaduti o dimissionari</b>	<b>pag. 10</b>
<b>Art.24 - Funzioni della Giunta</b>	<b>pag. 11</b>
<b>Art.25 - Obblighi dei membri di Giunta</b>	<b>pag. 12</b>
<b>Art.26 - Regolamento interno della Giunta</b>	<b>pag. 12</b>
<b>Art.27 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio e della Giunta</b>	<b>pag. 12</b>
<b>Art.28 - Obbligo di astensione</b>	<b>pag. 13</b>
<b>Art.29 - Presidente</b>	<b>pag. 13</b>
<b>Art.30 - Vicepresidente</b>	<b>pag. 14</b>
<b>Art.31 - Collegio dei Revisori dei conti</b>	<b>pag. 14</b>
<b>Art.31/bis - Consulta delle professioni</b>	<b>pag.15</b>

### **CAPO IV - RAPPORTI CON IL SISTEMA CAMERALE**

<b>Art.32 - Sistema camerale</b>	<b>pag. 15</b>
<b>Art.33 - Rapporti con altre camere di commercio</b>	<b>pag. 15</b>
<b>Art.34 - Rapporti con l'estero</b>	<b>pag. 15</b>

### **CAPO V - ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE**

<b>Art.35 - Ordinamento degli uffici e dei servizi</b>	<b>pag. 16</b>
<b>Art.36 - Qualità dei servizi camerali</b>	<b>pag. 16</b>
<b>Art.37 - Competenze e funzioni del Segretario Generale</b>	<b>pag. 16</b>
<b>Art.38 - Vice Segretario generale</b>	<b>pag. 17</b>
<b>Art.39 - Funzione dirigenziale</b>	<b>pag. 17</b>
<b>Art.40 - Attribuzioni dei dirigenti</b>	<b>pag. 17</b>

<b>Art.41 - Personale</b>	<b>pag. 18</b>
<b>Art.42 - Organismi Indipendenti di Valutazione</b>	<b>pag. 18</b>
<b>CAPO VI - ORDINAMENTO CONTABILE</b>	
<b>Art.43 - Ordinamento contabile</b>	<b>pag. 18</b>
<b>Art.44 - Disposizioni di carattere generale</b>	<b>pag. 18</b>
<b>Art.45 - Programmazione pluriennale</b>	<b>pag. 18</b>
<b>Art.46 - Relazione Previsionale e programmatica</b>	<b>pag. 19</b>
<b>Art.47 - Preventivo annuale</b>	<b>pag. 19</b>
<b>Art. 48 - Il Budget direzionale</b>	<b>pag. 19</b>
<b>Art. 49 - Bilancio d'esercizio</b>	<b>pag. 19</b>
<b>CAPO VII - SOCIETA', CONSORZI, ALTRI ORGANISMI, AZIENDE SPECIALI</b>	
<b>Art.50 - Partecipazione ad enti, organismi e società</b>	<b>pag. 20</b>
<b>Art.51 - Aziende speciali: costituzione e natura giuridica</b>	<b>pag. 20</b>
<b>Art.52 - Aziende speciali: modalità operative</b>	<b>pag. 20</b>
<b>Art.53 - Aziende speciali: dotazione di capitale</b>	<b>pag. 20</b>
<b>CAPO VIII - NORME FINALI E TRANSITORIE</b>	
<b>Art.54 - Pubblicazione dello Statuto e dei Regolamenti</b>	<b>pag. 20</b>
<b>Art.55 - Revisione dello Statuto</b>	<b>pag. 20</b>
<b>Art.56 - Adozione dei regolamenti</b>	<b>pag. 21</b>
<b>Art.57 - Revisione dei regolamenti</b>	<b>pag. 21</b>
<b>Art.58 - Entrata in vigore dello Statuto e dei regolamenti</b>	<b>pag. 21</b>
<b>Art.59 - Norme di rinvio</b>	<b>pag. 21</b>
<b>Allegato A</b>	<b>pag. 22</b>

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.1 - Natura e sede**

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata «Camera di commercio», è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale che, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e dell'economia.
2. La Camera di Commercio ha sede in Piacenza e può istituire sedi operative e uffici distaccati in tutto il territorio provinciale.

### **Art.2 – Autonomia statutaria e regolamentare**

1. La Camera di Commercio ha autonomia statutaria, funzionale, organizzativa e finanziaria che si esplica nell'ambito delle leggi vigenti.
2. La Camera di Commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dello Statuto e dei principi sanciti dalla legge.

### **Art.3 – Logo e sigillo**

1. Il logo della Camera di Commercio di Piacenza è stato adottato dall'Ente nel 1970 e modificato nel 2006 al fine di uniformarlo a quello adottato da tutto il sistema camerale. Riproduce a sinistra il sigillo del Collegio dei mercanti piacentini, istituzione che ebbe una lunga e gloriosa vita e che cessò di operare verso la fine del '700, non molto prima della nascita della Camera avvenuta nel 1817. Esso è di forma ovale e presenta al centro la figura del patrono Sant'Antonino a cavallo; nella corona attorno al bordo, appare abbreviata la scritta "Collegium mercatorum placentinorum", interrotta in alto dal busto di una figura che tiene nelle mani una spada e una bilancia, attributi della giustizia. Attorno compare la scritta Camera di Commercio di Piacenza. A fianco, sulla destra, è rappresentato un segno di colore rosso che nasce dalla sintesi delle lettere "C" e "I", (Camere di Commercio d'Italia) che si allungano e si fondono formando un contenitore che richiama la prua di una nave. All'interno compare nuovamente la scritta "Camera di Commercio di Piacenza".
2. Il sigillo, rotondo, vuoto nel centro è circondato da una bordura recante la scritta "Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura- Piacenza".

### **Art.4 – Compiti e funzioni**

1. La Camera di commercio svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle regioni, e agli enti locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. La camera di commercio, singolarmente o in forma associata, esercita, inoltre, le funzioni ad essa delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la loro azione al principio di sussidiarietà.
2. La Camera di commercio, singolarmente o in forma associata, svolge in particolare le funzioni e i compiti relativi a:
  - a) tenuta del Registro delle Imprese, del Repertorio Economico Amministrativo, ai sensi dell'articolo 8 del "Testo Unico" Legge 29.12.1993, n.580, come modificata dal decreto

legislativo 15.02.2010, n. 23 e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;

- b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche;
  - c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;
  - d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica;
  - e) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero, raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico;
  - f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;
  - g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;
  - h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
  - i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;
  - l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci;
  - m) raccolta degli usi e delle consuetudini;
  - n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.
3. Le camere di commercio, nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 40.000 imprese, esercitano le funzioni di cui alle lett. g), h), i) e l) obbligatoriamente in forma associata.
4. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Camera di commercio promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società.
5. La Camera di commercio, nel rispetto di criteri di equilibrio economico-finanziario, può costituire, in forma singola o associata, e secondo le disposizioni del codice civile, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.
6. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, la Camera di commercio può partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. La programmazione degli interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia - nell'ambito del programma pluriennale di attività di cui al successivo articolo 13 - è

formulata in coerenza con la programmazione dell'Unione Europea, dello Stato e delle Regioni.

8. La Camera di commercio può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Può, altresì, promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.
9. La Camera di commercio e può formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle Regioni e agli Enti locali sulle questioni che interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
10. La Camera di commercio uniforma la propria condotta al rispetto dei principi di pari opportunità fra uomini e donne, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 580/93, secondo i criteri definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, Regioni e Province autonome, in attuazione dell'art. 10, comma 3 della stessa legge.
11. Il principio di pari opportunità trova primaria applicazione nelle designazioni relative alla composizione degli Organi camerali e nelle designazioni relative alle società partecipate, nonché nelle aziende speciali. Il principio richiamato si esplica nella presenza, all'interno degli organi la cui composizione non è elettiva, di almeno un terzo dei rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.

#### **Art.5 - Criteri di attività**

1. La Camera di Commercio, in quanto titolare di funzioni proprie e di autonomia finanziaria e organizzativa, impronta la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e pubblicità, nonché alla della massima semplificazione delle procedure.
2. La Camera di Commercio mira al costante miglioramento della qualità dei propri servizi, utilizzando strumenti di monitoraggio e verifica dei medesimi.
3. In ossequio ai principi di cui al comma 1, l'assunzione di qualsiasi iniziativa tra quelle indicate agli artt. 4 e 6 è subordinata ad una preventiva istruttoria finalizzata a verificare, anche sulla base di idonea articolata documentazione, la necessità e/o l'opportunità dell'iniziativa stessa, il rapporto costi/benefici, la coerenza con gli scopi della Camera di Commercio e con i suoi programmi pluriennali.

#### **Art.6 - Cooperazione e collaborazione con soggetti terzi**

1. La Camera di Commercio ispira la propria attività ai principi di sussidiarietà, collaborazione e cooperazione con le amministrazioni dello Stato, con la Regione e gli Enti locali, con le organizzazioni rappresentative delle categorie economiche e con tutti gli altri enti ed istituzioni nazionali ed internazionali che hanno poteri di intervento in materie di interesse per la comunità economica locale.
2. Inoltre, al medesimo fine, la Camera di Commercio può sviluppare rapporti e relazioni con ogni altro ente o soggetto pubblico o privato.
3. La Camera di Commercio può pertanto avvalersi di strumenti quali contratti, convenzioni, protocolli di intesa, accordi di programma, patti territoriali, partecipazioni e comunque di tutte le altre forme idonee a perseguire i propri fini istituzionali, con le modalità previste dalla legge, dal presente Statuto e dai relativi regolamenti.
4. L'Ente può inoltre istituire commissioni o comitati consultivi, definendone l'oggetto, la durata e la composizione.

## **CAPO II - FORME DI PARTECIPAZIONE**

### **Art.7 - Attività amministrativa**

1. L'attività amministrativa della Camera di Commercio persegue i fini determinati dalla legge ed è improntata ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 in materia di procedimento amministrativo.

### **Art.8 - Diritto di accesso e partecipazione al procedimento.**

1. L'Ente è dotato di un regolamento che disciplina i procedimenti amministrativi, i diritti di partecipazione e il diritto di accesso agli atti dell'amministrazione camerale.
2. L'Ente assicura l'esercizio del diritto di partecipazione al procedimento da parte dei soggetti individuati dalla legge.
3. Il Regolamento di cui al comma 1 stabilisce le categorie di atti escluse dall'accesso, in ragione della particolare riservatezza degli stessi.

### **Art.9 - Pubblicità degli atti**

1. La Camera di Commercio attua la pubblicità degli atti per i quali, per legge, è prevista la pubblicazione nell'Albo camerale. Adotta in materia un apposito regolamento che disciplina la pubblicazione degli atti tramite il sito internet istituzionale.

## **CAPO III - ORGANI DELLA CAMERA DI COMMERCIO**

### **Art.10- Organi**

1. Sono organi della Camera di Commercio:
  - a) il Consiglio;
  - b) la Giunta;
  - c) il Presidente;
  - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

### **Art.11 - Il Consiglio**

1. Il Consiglio della Camera di Commercio di Piacenza è composto da 20 rappresentanti dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, dell'industria, dei servizi alle imprese, del credito e delle assicurazioni, dei trasporti e spedizioni, del turismo e delle cooperative, nonché da tre rappresentanti, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e da una rappresentanza dei liberi professionisti.
2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, della legge 580/93, per i settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, qualora il numero dei rappresentanti sia maggiore o uguale a due, è assicurata una rappresentanza autonoma delle piccole imprese.
3. Nel Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.

4. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge 580/93, i criteri generali per la ripartizione dei posti di consigliere in rappresentanza dei settori economici di cui al comma 1 del presente articolo, sono stabiliti dalla vigente normativa.
5. La composizione del Consiglio della Camera di Commercio e i relativi settori economici sono riportati all'allegato A), che costituisce parte integrante del presente Statuto e che viene aggiornato alle scadenze e con le modalità previste dalla normativa vigente.
6. Le Organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti ai quali a norma dell'art.9, comma 3, del D.M. 4 agosto 2011, n.156 competono le designazioni, sono tenute a garantire, in applicazione del principio delle pari opportunità tra uomo e donna, sancito dall'art.10, comma 6, del d.m. citato, la presenza di almeno un terzo dei propri rappresentanti di genere diverso da quello degli altri, qualora dette designazioni riguardino più di due nominativi.

#### **Art.12 - Durata del Consiglio**

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge in cinque anni. Il termine decorre dalla data del decreto di nomina del Presidente della Giunta regionale.

#### **Art.13 - Funzioni del Consiglio**

1. Il Consiglio, nell'ambito delle materie di competenza previste dalla normativa vigente, svolge le seguenti funzioni:
  - a) predisporre e delibera lo statuto e le relative modifiche;
  - b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e, nella riunione immediatamente successiva, la Giunta e nomina i membri del Collegio dei revisori dei conti;
  - c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della camera di commercio;
  - d) approva su proposta della Giunta la Relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, oltre al bilancio di esercizio;
  - e) determina gli emolumenti per i componenti degli organi della camera di commercio sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
  - f) delibera l'eventuale accorpamento con altre Camere di Commercio, con le modalità indicate dall'art.1, comma 5, della legge n.580/93;
  - g) adotta il Regolamento per la disciplina del proprio funzionamento.

#### **Art.14 - Costituzione del Consiglio**

1. I componenti del Consiglio sono designati dalle Organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori indicati nel precedente articolo 11, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e, infine, dalla Consulta delle professioni istituita all'interno dell'Ente camerale.
2. Per l'individuazione dei tempi, dei criteri e delle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti del Consiglio e delle modalità per il calcolo della rappresentatività delle diverse organizzazioni imprenditoriali appartenenti ai settori

indicati nel precedente articolo 11, si fa riferimento ai regolamenti di attuazione dell'articolo 10 della legge 580/93.

### **Art.15 - Requisiti per la nomina a Consigliere**

1. Possono far parte del Consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti civili e che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società, esercenti arti o professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con decreto di attuazione di cui all'art.12, comma 3, L.580/93 e che esercitino la loro attività nell'ambito della circoscrizione territoriale della Camera di Commercio. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea in possesso dei suddetti requisiti.
2. Non possono fare parte del Consiglio, ai sensi dell'art.13 della Legge 580/93:
  - a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri ed assessori regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e coloro che ricoprono già l'incarico di componente del consiglio di altra Camera di commercio;
  - b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere di commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della Camera di commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
  - c) i dipendenti della Camera di commercio, della Regione e degli enti locali compresi nel territorio della medesima Camera;
  - d) coloro per i quali sussistono le cause ostative di cui all'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione del comma 5 del medesimo articolo 58;
  - e) coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della Camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito;
  - f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.
3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere *d*), *e*) e *f*), comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dall'autorità competente per la nomina.
4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche.

### **Art.16 – Decadenza dalla carica di consigliere camerale**

1. Nel caso del venir meno dei requisiti necessari all'attribuzione della carica o per la sopravvenienza delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 13 della legge 580/93, e richiamate dal precedente art.15 del presente statuto, i Consiglieri sono tenuti a darne comunicazione al Presidente della Camera di Commercio che ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art.8 del decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n.501/96.

2. I Consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono con lo scadere del quinquennio di durata del Consiglio.
3. La carica di consigliere camerale è incompatibile con l'assunzione di incarichi gestionali, contratti di consulenza presso ogni ente, azienda, consorzio, o società dipendente, controllata o partecipata dalla Camera di Commercio, fatte salve le nomine conferite dalla Giunta in rappresentanza della Camera di Commercio.

#### **Art.17 - Attività dei Consiglieri**

1. Ai sensi della legge 580/93 i Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, agiscono senza vincolo di mandato e con piena libertà di espressione e di voto, al fine di armonizzare gli interessi settoriali di cui sono espressione con quello più generale, relativo al sistema economico territoriale nel suo complesso.
2. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dal Segretario Generale, nonché dagli enti, dalle aziende e dalle società dipendenti o collegate, copia di singoli atti, documenti e informazioni, qualora siano utili e pertinenti rispetto all'espletamento del proprio mandato.
3. I Consiglieri hanno diritto all'indennità di carica in conformità ai criteri e con le modalità previste dalla legislazione vigente.

#### **Art.18 - Regolamento interno del Consiglio**

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio camerale sono disciplinati, in conformità alla legge ed allo Statuto, dal regolamento interno adottato dallo stesso organo secondo le modalità previste dal presente Statuto.
2. Il regolamento disciplina, in particolare:
  - a) la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio camerale;
  - b) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle Commissioni consiliari;
  - c) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle Commissioni non sono pubbliche;
  - d) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;
  - e) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
  - f) gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività della Camera di Commercio e degli Organismi da essa promossi o a cui la stessa aderisce.

#### **Art.19 - Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio può istituire Commissioni consiliari, composte da membri del Consiglio per procedere all'approfondimento di specifiche questioni e per riferire su di esse.
2. Tali Commissioni, non dotate di poteri deliberativi, hanno carattere temporaneo e cessano una volta espletato il mandato loro affidato.

#### **Art.20 – Giunta**

1. La Giunta è l'organo esecutivo della Camera di Commercio. E' costituita dal Presidente e da 4 membri in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, in attuazione dell'art.9, comma 5 del D.M. 501 del 24.07.1996, dell'art.6, comma 5 del D.L. n. 78 del 31.05.2010 convertito nella Legge n. 122 del

30.070.2010 e tenuto conto della nota interpretativa del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0103186 del 05.08.2010.

2. Per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 3, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n.180, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto, il numero dei componenti della Giunta camerale potrà essere portato ad un numero massimo di 7 membri, compreso il Presidente, pari ad un terzo dei componenti del Consiglio
3. La Giunta dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio ed il mandato dei suoi componenti è rinnovabile per due sole volte.
4. Nel rispetto dei principi di pari opportunità, anche nella Giunta, benché organo elettivo, dovrà essere assicurata la presenza di entrambi i generi. A tal fine il Presidente si impegna a promuovere, attraverso una chiara azione di sensibilizzazione nei confronti dei Consiglieri, il rispetto di tale principio, affinché l'elezione dei componenti di Giunta possa garantire la compresenza di uomini e donne.

#### **Art.21 – Elezione dei membri di Giunta**

1. L'elezione della Giunta avviene a scrutinio segreto secondo le modalità previste dall'art.9 del decreto ministeriale n.501/96.
2. Nell'elezione dei membri della Giunta ciascun Consigliere ha a disposizione un voto di preferenza (art. 9, comma 2 D.M. 501 del 24.07.1996,).

#### **Art. 22 - Decadenza e dimissioni dalla carica di membro di Giunta**

1. Il membro di Giunta decade dalla carica:
  - o nel caso della perdita dei requisiti di consigliere di cui all'articolo 15 del presente statuto;
  - o nel caso dell'insorgenza delle incompatibilità di cui all'articolo 13 della legge 580/93;
  - o nel caso di assenza, reiterata e senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organo, secondo le modalità previste dal regolamento.
2. Le dimissioni dalla carica di membro di Giunta sono rimesse nelle mani del Presidente della Camera di Commercio ed hanno carattere irrevocabile.

#### **Art. 23- Sostituzione dei membri di Giunta decaduti o dimissionari**

1. Il membro di Giunta decaduto o dimissionario viene sostituito attraverso una nuova elezione a scrutinio segreto secondo le modalità previste dal decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 501/96.
2. All'atto del voto ciascun consigliere dispone di un solo voto di preferenza.

3. Qualora il membro di Giunta decaduto o dimissionario sia l'unico rappresentante in Consiglio del settore dell'industria o del commercio o dell'artigianato o dell'agricoltura, la decadenza o le dimissioni da membro di Giunta comportano automaticamente la decadenza dalla carica di consigliere.

#### **Art.24 - Funzioni della Giunta**

1. La Giunta nomina tra i suoi componenti il Vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
2. La Giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
3. La Giunta, oltre a predisporre per l'approvazione del consiglio la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio (la cui documentazione dovrà pervenire al Collegio dei revisori dei conti almeno 15 gg. prima del giorno fissato per l'adozione dei provvedimenti ai sensi dell' art.30, comma 4 del D.P.R. n. 254 del 2 novembre 2005);
  - a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e, in fase di presentazione al Consiglio del bilancio d'esercizio, fornisce informazioni sullo stato di attuazione del programma medesimo in relazione alle priorità ed agli obiettivi strategici prefissati;
  - b) delibera sulla partecipazione della Camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali, nonché sui recessi dagli organismi citati e sulle dimissioni societarie;
  - c) designa i rappresentanti camerali negli organismi esterni nel rispetto delle pari opportunità e tenuto conto delle competenze e dei requisiti individuati nel Regolamento di Giunta. Gli stessi sono tenuti a presentare al Presidente della Camera di Commercio una relazione annuale sull'attività svolta;
  - d) approva, su proposta del Segretario Generale, la dotazione organica del personale dell'Ente, la programmazione triennale del fabbisogno del personale, il regolamento di organizzazione degli uffici;
  - e) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza.
  - f) approva il ciclo di gestione della performance ai sensi dell' art.4 del d.lgs.150/2009, ivi comprese le linee generali del sistema di misurazione e valutazione;
  - g) approva il piano triennale della performance ai sensi dell'art.10 del d.lgs150/2009, nonché il piano triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'art.11;
  - h) adotta il regolamento per la disciplina del proprio funzionamento, nonché i regolamenti rientranti nella propria sfera di competenza;
  - i) delibera, in casi di urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio, ad esclusione di quelle relative all'approvazione del preventivo economico e del bilancio di esercizio. Le deliberazioni d'urgenza sono sottoposte alla ratifica del Consiglio, nella prima riunione utile.
4. La Giunta decide in ordine alla proposizione dell'azione giudiziaria ovvero alla resistenza in giudizio, previa valutazione della fondatezza, sotto il profilo giuridico, delle ragioni dell'Ente ed in relazione alle conseguenze giuridiche ed economiche che possono derivare

all'Ente medesimo da un'azione in giudizio. In tali valutazioni la Giunta è assistita dal Segretario Generale che è tenuto a fornire le necessarie informazioni all'organo esecutivo, affinché quest'ultimo possa disporre di tutti gli elementi utili ad assumere decisioni consapevoli.

5. La Giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo Statuto al Consiglio o al Presidente.

### **Art.25 - Obblighi dei membri di Giunta**

Per la più ampia tutela degli interessi, ogni componente di Giunta, in esecuzione del proprio mandato, è tenuto a raccordarsi, nei modi ritenuti opportuni, con tutte le rappresentanze del settore di cui è espressione ed altresì a manifestare concretamente pari attenzione e sensibilità per le istanze provenienti da tutte le altre componenti rappresentate in Consiglio. Sarà cura del Presidente verificare costantemente il rispetto di tale obbligo, che discende dal principio che ciascun componente degli Organi camerali opera senza vincolo di mandato rispetto alla Organizzazione che lo ha designato.

### **Art.26 – Regolamento interno della Giunta**

1. La Giunta camerale adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le modalità di cui al presente Statuto. Il regolamento è comunicato al Consiglio ed è sottoposto alle medesime forme di pubblicità del presente Statuto.
2. Il regolamento interno della Giunta camerale stabilisce le modalità di convocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità di trattazione degli argomenti, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni.

### **Art.27 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio e della Giunta**

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico; si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il presidente o la giunta o almeno un quarto dei componenti del consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
2. La Giunta si riunisce di norma con cadenza mensile, su convocazione del Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. In via straordinaria la Giunta può essere convocata su richiesta di quattro dei suoi componenti, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
3. La convocazione del Consiglio e quella della Giunta da parte del Presidente sono fatte a mezzo di lettera inviata tramite posta ordinaria, telefax o posta elettronica da trasmettere rispettivamente almeno dieci e sette giorni prima della riunione, corredata della documentazione necessaria, con l'indicazione degli argomenti da trattare, oltre al luogo, al giorno ed all'ora della stessa. L'ordine del giorno della Giunta viene puntualmente trasmesso a tutti i Consiglieri.
4. In caso di motivata urgenza il Presidente può convocare la Giunta e il Consiglio con un preavviso di almeno due giorni dalla data della riunione.

5. Le riunioni della Giunta e del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
6. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono assunte a maggioranza dei presenti ad eccezione:
  - a) delle deliberazioni di approvazione o modifica dello Statuto che, sono adottate a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.
  - b) delle deliberazioni di approvazione o modifica dei regolamenti per il funzionamento degli organi, che sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti l'organo medesimo.
7. Nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente. Nelle votazioni a scrutinio segreto, a parità di voti, l'atto posto in votazione si intende respinto. La votazione avviene a scrutinio segreto quando riguarda persone fisiche. In questi casi si può procedere alla votazione a scrutinio palese qualora la decisione sia adottata all'unanimità dai componenti del Consiglio presenti alla seduta per la votazione.
8. Non è ammesso il voto per delega.
9. Il voto contrario della maggioranza dei componenti del Consiglio, su proposte di deliberazione presentate dalla Giunta o dal Presidente, non comporta l'obbligo di dimissioni degli Organi proponenti. Sono nulle le deliberazioni assunte in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee alle competenze degli Organi deliberanti.

#### **Art.28 – Obbligo di astensione**

1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge.
2. Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
3. Nei casi di astensione non obbligatoria i consiglieri che dichiarano di astenersi dalla votazione sono computati nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

#### **Art.29 – Presidente**

1. Il Presidente della Giunta regionale, all'atto della trasmissione del decreto di nomina dei consiglieri, stabilisce con apposita comunicazione la data di insediamento del Consiglio ponendo all'ordine del giorno la nomina del Presidente.
2. Il Presidente della Camera di Commercio è eletto, entro trenta giorni dalla nomina del Consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche al secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui è richiesta la maggioranza dei componenti il Consiglio. Qualora non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella votazione precedente abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato abbia raggiunto un numero di preferenze pari alla metà più uno dei componenti in carica, il Consiglio decade.
3. Il Presidente dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio. Il Presidente può essere rieletto due sole volte.

4. Il Presidente rappresenta la Camera di Commercio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta, alla quale saranno sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.
5. Il Presidente dispone della rappresentanza in giudizio dell'Ente. Egli esercita altresì le funzioni attribuitegli dalla legge.

### **Art.30 – Vice-presidente**

1. Il Vice-presidente, nominato dalla Giunta tra i suoi componenti, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
2. Con riferimento a specifiche occasioni di valenza pubblica, il Presidente può disporre della collaborazione dei membri di giunta o del consiglio, scelti preferibilmente nel rispetto del criterio di competenza.

### **Art.31- Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici e nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio.
3. Qualora una delle Amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro il termine di cui all'articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre Amministrazioni rappresentate nel collegio.
4. Nella composizione del Collegio dei revisori, tra membri effettivi e supplenti, deve essere garantita la presenza di entrambi i generi. A garanzia di tale principio, l'Ente camerale ha cura di comunicare alle Amministrazioni cui spettano le designazioni, la necessità di raggiungere un'intesa per soddisfare tale esigenza.
5. I principi di cui al comma 3 si applicano anche al collegio dei revisori delle aziende speciali.
6. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della Camera di commercio.
7. Il collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di commercio e tutte le altre funzioni previste dall'art.17 della legge n.580/93, nonché quelle comprese nel titolo V, capo I, del DPR n.254/2005.

8. Al collegio dei revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.
9. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.

### **Art.31/bis – Consulta delle professioni**

1. E' istituita all'interno della Camera di Commercio la Consulta provinciale dei Presidenti degli Ordini professionali di cui all'art.10, comma 6, della legge n.580/1993.
2. Fanno parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni che svolgono attività riconducibili alla *mission* camerale, nonché, di diritto, i Presidenti degli Ordini professionali operanti nella circoscrizione di competenza della Camera di Commercio.
3. Nel coinvolgimento degli Ordini professionali, la Camera di Commercio si attiene agli elenchi forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico, mentre riguardo alle associazioni di cui al comma 2) la scelta è operata con riferimento all'attinenza dell'attività di dette associazioni rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente camerale, nonché alla rilevanza delle singole categorie professionali per l'economia provinciale,
4. I criteri di selezione delle associazioni di cui sopra sono definiti dalla Giunta camerale con apposito atto, al quale seguirà la predisposizione di uno specifico avviso, da pubblicarsi sul sito camerale, in base al quale le rappresentanze delle categorie professionali saranno chiamate a procedere alle designazioni di competenza.
5. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente camerale.
6. La Consulta dura in carica 5 anni, in coincidenza con la durata del Consiglio camerale e ad essa compete la designazione del proprio rappresentante all'interno del Consiglio stesso.
7. La Consulta svolge funzioni consultive nelle materie di propria competenza.
8. Le modalità di funzionamento della Consulta sono disciplinate dall'art.8, commi 3,4,5 e 6, del D.M. 4 agosto 2011, n.156.

## **CAPO IV - RAPPORTI CON IL SISTEMA CAMERALE**

### **Art.32 - Sistema camerale**

1. Gli interessi generali delle Camere di Commercio sono rappresentati dall'Unione italiana delle Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 7 della legge 580/93.
  3. La Camera di Commercio di Piacenza è associata all'Unione regionale delle Camere di Commercio dell'Emilia Romagna, costituita ai sensi del Codice Civile, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale.
  - 4.

### **Art.33 - Rapporti con altre camere di commercio**

1. La Camera di Commercio può attivare iniziative congiunte e forme di collaborazione con altre Camere di Commercio italiane ed estere, finalizzate a favorire lo sviluppo dell'economia della provincia di Piacenza.
2. Per il raggiungimento di tale obiettivo possono essere costituiti enti, organismi e strutture destinati alla realizzazione congiunta di specifici progetti e all'esercizio di ordinarie funzioni istituzionali.

### **Art.34 - Rapporti con l'estero**

1. La Camera di Commercio, al fine di sostenere efficacemente processi di internazionalizzazione e globalizzazione delle imprese, può intrattenere rapporti con organismi e istituzioni esteri e sovranazionali.

## **CAPO V - ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE**

### **Art.35 – Ordinamento degli uffici e dei servizi**

1. Gli uffici ed i servizi della Camera di Commercio sono disciplinati, in relazione alle vigenti prescrizioni di legge, dal presente Statuto e dal Regolamento di organizzazione in base ai principi di funzionalità, autonomia, sussidiarietà, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, garanzia dell'imparzialità, della trasparenza dell'azione amministrativa, professionalità e responsabilità, orientamento ai risultati ed all'utenza, delle pari opportunità tra uomini e donne ed a quello di distinzione tra indirizzo e controllo ed attuazione e gestione dell'azione amministrativa fatte salve le prerogative di carattere normativo e sindacali.

### **Art.36 – Qualità dei servizi camerali**

1. La Camera di Commercio persegue una politica di qualificazione costante dei servizi erogati e, a tale scopo, utilizza le risorse e gli strumenti necessari a garantire il monitoraggio degli stessi e ad accrescerne la qualità. Gli standard di qualità sono individuati nell'ambito del ciclo di gestione della performance di cui al d.lgs.150/2009.

### **Art.37 – Competenze e funzioni del Segretario generale**

1. Il Segretario generale, su designazione della Giunta, è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico secondo le modalità previste dalla legge.
2. Al Segretario generale competono, in conformità alle norme vigenti, le funzioni di vertice dell'amministrazione e di coordinamento dell'attività dell'Ente nel suo complesso.

Il Segretario generale:

- a) è responsabile del procedimento di composizione degli Organi camerali;
- b) adotta gli atti amministrativi inerenti la realizzazione dei programmi e degli obiettivi decisi dal Consiglio e dalla Giunta ed esercita i compiti demandatigli dalla legge con poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali assegnate. Può delegare ai Dirigenti gli atti e i provvedimenti amministrativi di cui alla presente lettera; propone alla Giunta la nomina del dirigente con funzioni vicarie;
- c) formula proposte ed esprime pareri agli Organi della Camera di Commercio;
- d) definisce gli obiettivi da inserire nel piano della performance, coerenti con la pianificazione strategica pluriennale e con le risorse finanziarie e strumentali assegnate;
- e) gestisce i rapporti sindacali e di lavoro presiedendo la delegazione trattante;
- f) cura i rapporti con gli uffici dell'Unione Europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive del Consiglio, della Giunta e del Presidente;

- e) adotta regolamenti nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza.
3. Il Segretario generale, oltre ad esercitare le funzioni di cui al comma 2, sovrintende al personale dell'Ente, propone alla Giunta la dotazione organica e le assunzioni.
  4. Il Segretario generale partecipa alle riunioni degli organi collegiali senza diritto di voto, con facoltà di esprimere pareri e proposte; provvede alla verbalizzazione delle sedute; svolge la funzione di raccordo tra gli organi elettivi e l'amministrazione attiva della Camera di Commercio.
  5. In occasione delle sedute consiliari il segretario Generale è tenuto ad aggiornare i membri del consiglio sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, con l'indicazione dell'ammontare delle spese sostenute e dell'andamento delle entrate.
  6. Il Segretario generale è competente ad affidare gli incarichi legali, tenuto conto delle decisioni della Giunta camerale in merito alla proposizione dell'azione giudiziaria e alla resistenza in giudizio.
  7. Il Segretario generale è competente per ogni altro atto inerente l'esercizio della funzione di gestione amministrativa.

#### **Art.38 – Vice Segretario generale**

1. La Giunta, su proposta del Segretario generale, delibera la nomina di un dirigente Vicario del Segretario generale, individuato tra i dirigenti della Camera di Commercio, al fine di assicurare nei casi di temporanea assenza la continuità della sua funzione.

#### **Art.39 – Funzione dirigenziale**

1. I dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili:
  - della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli Organi di governo della Camera di Commercio, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte;
  - della correttezza amministrativa degli atti da essi adottati;
  - dell'efficienza della gestione.
2. I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente Statuto e del Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri e della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate e nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.

#### **Art.40 - Attribuzioni dei dirigenti**

1. Rientrano nelle attribuzioni dei dirigenti le funzioni di direzione e la responsabilità di gestione degli uffici e dei progetti loro assegnati e della conseguente verifica della produttività nonché l'esercizio dei poteri di spesa nelle materie di competenza, secondo gli indirizzi ed i limiti fissati dalla Giunta e dal Segretario generale.
2. I dirigenti inoltre:
  - a) sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti accessori connessi alla valutazione del personale nel rispetto delle esigenze di omogeneità definite dal Segretario Generale;
  - b) attribuiscono, nell'ambito delle materie di propria competenza, compiti e responsabilità al personale, nonché individuano i responsabili dei procedimenti che

fanno capo agli uffici dipendenti e verificano il rispetto dei termini e degli altri adempimenti;

c) rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza.

3. Salva diversa previsione regolamentare i dirigenti hanno facoltà di delegare l'esercizio delle funzioni loro spettanti ai responsabili delle strutture in cui si articolano le unità organizzative cui sono preposti.

#### **Art.41 - Personale**

1. Lo stato giuridico di carriera ed il trattamento economico del personale della Camera di Commercio sono disciplinati dai contratti collettivi ed individuali di lavoro relativi al personale delle Camere di Commercio e dalle norme del diritto civile.
2. La Camera di Commercio, nell'ambito di tali norme, disciplina con propri regolamenti l'organizzazione del personale.
3. La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione e cura lo sviluppo delle competenze del personale al fine di favorirne la crescita professionale, assicurando adeguati livelli di responsabilità. Garantisce pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori.

#### **Art.42 – Organismi Indipendenti di Valutazione**

1. La Giunta istituisce e regola la composizione ed il funzionamento dell' Organismo Indipendente di Valutazione.
2. Tale organismo esercita le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti dall'art.14 del d.lgs. n.150/2009.

### **CAPO VI - ORDINAMENTO CONTABILE**

#### **Art.43 - Ordinamento contabile**

1. La gestione della Camera di Commercio è informata ai principi della contabilità economica e patrimoniale di cui al D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 emanato in applicazione del disposto di cui alla legge 580/1993, nel rispetto dei principi di armonizzazione della finanza pubblica.
2. La gestione risponde ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza.

#### **Art.44 – Disposizioni di carattere generale**

La programmazione e la gestione economica e patrimoniale si realizza attraverso la redazione dei seguenti documenti:

1. Programma pluriennale
2. Relazione Previsionale e programmatica
3. Preventivo annuale
4. Budget direzionale
5. Bilancio d'esercizio, costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa, redatto secondo il principio della competenza economica.

#### **Art. 45 – Programmazione pluriennale**

Il Consiglio determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio, di norma per il periodo corrispondente alla durata del mandato,

anche tenendo conto degli atti di programmazione degli enti territoriali, nonché delle risorse necessarie e dei risultati che si intendono conseguire.

#### **Art. 46 – Relazione Previsionale e programmatica**

1. La Relazione Previsionale e programmatica aggiorna annualmente il programma pluriennale di cui al precedente art. 45.
2. E' predisposta dalla Giunta ed approvata dal Consiglio entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.
3. Essa ha carattere generale e illustra i programmi che si intendono attuare nell'anno di riferimento, in coerenza con le caratteristiche e ai possibili sviluppi dell'economia locale, al sistema delle relazioni con i soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio, e tenuto conto delle compatibilità economiche.

#### **Art. 47 – Preventivo annuale**

Il Preventivo annuale, redatto in coerenza con la Relazione Previsionale e programmatica nella forma prevista dell'allegato A del D.P.R. 254/2005, è predisposto dalla Giunta, ai sensi dell'art. 14 comma 5 della legge 29/12/1993, n. 580, ed approvato dal Consiglio entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

1. Il Preventivo annuale è accompagnato:  
dalla relazione predisposta dalla Giunta che reca tutte le informazioni atte a conferire maggiore chiarezza agli importi contenuti nelle voci di provento, di onere e del piano degli investimenti di cui all'all. A del DPR 254/2005. La relazione indica i criteri di ripartizione delle somme tra le funzioni istituzionali individuate. Essa determina altresì le assegnazioni delle risorse complessive ai programmi individuati in sede di Relazione Previsionale e Programmatica in funzione agli obiettivi individuati dal Piano della Performance e dei risultati che si intendono raggiungere.  
La relazione evidenzia altresì le fonti di copertura del piano degli investimenti e l'eventuale assunzione di mutui.  
Da una relazione del collegio dei revisori dei conti che contiene il parere sull'attendibilità dei proventi, degli oneri e degli investimenti.
2. L'aggiornamento del preventivo economico, predisposto dalla Giunta, viene approvato dal Consiglio entro il mese di luglio.

#### **Art.48 – Budget direzionale**

1. Il Budget direzionale, compilato secondo lo schema di cui all'all. B del D.P.R. 254/2005, è approvato dalla Giunta entro il 31 dicembre di ciascun anno su proposta del Segretario Generale. Esso è redatto in coerenza con il Preventivo economico approvato dal Consiglio.
2. Il budget direzionale è lo strumento tecnico-contabile con il quale vengono ripartite le risorse del Preventivo tra le aree organizzative, corrispondenti ai centri di responsabilità individuati all'interno delle funzioni istituzionali indicate nel Preventivo.
3. Il Segretario Generale, sulla base del budget direzionale approvato dalla Giunta, assegna ai dirigenti, con proprio provvedimento, la competenza all'utilizzo e alla gestione delle risorse in termini di proventi, oneri e investimenti in coerenza alle necessità derivanti dal raggiungimento degli obiettivi assegnati i dirigenti medesimi.

#### **Art.49 – Bilancio d'esercizio**

1. Il bilancio d'esercizio, predisposto dalla Giunta, è approvato dal Consiglio entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
2. Esso è corredato da una relazione del collegio dei revisori dei conti, che si conclude con un giudizio esplicito circa l'approvazione del documento contabile, attestante la

- corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio e la correttezza dei risultati della gestione.
3. Il bilancio d'esercizio è costituito dal conto economico e dallo stato patrimoniale redatti secondo gli schemi allegati al D.P.R. 254/2005, nonché dalla nota integrativa.
  4. Il bilancio d'esercizio è accompagnato da una relazione della Giunta sull'andamento della gestione che evidenzia i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi prefissati.

## **CAPO VII - SOCIETA', CONSORZI, ALTRI ORGANISMI, AZIENDE SPECIALI**

### **Art.50 – Partecipazione ad enti, organismi e società**

1. La Camera di Commercio, ai sensi dell'articolo 2 della legge 580/93, e in attuazione dei principi previsti dal presente Statuto, può costituire o partecipare ad organismi associativi, ad enti, a consorzi e a società, purché abbiano per oggetto finalità coerenti con gli scopi istituzionali dell'Ente.

### **Art.51 - Aziende speciali: costituzione e natura giuridica**

La Camera di commercio, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, in forma singola o associata e secondo le disposizioni del Codice civile, Aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le Aziende speciali sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. La Camera di commercio può attribuire ad esse il compito di realizzare iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.

### **Art.52 - Aziende speciali: modalità operative**

1. Le Aziende speciali devono essere gestite con criteri aziendali tesi al conseguimento di utili o quanto meno del pareggio economico. Se tale obiettivo non viene conseguito entro 4 anni dalla costituzione, le Aziende speciali devono essere poste in liquidazione.

### **Art.53 - Aziende speciali: dotazione di capitale**

1. All'atto della costituzione dell'Azienda speciale, la Giunta camerale delibera l'assegnazione alla medesima di un contributo, determinato sulla base dei progetti e delle iniziative che l'Azienda intende realizzare.

## **CAPO VIII – NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **Art.54 – Pubblicazione dello Statuto e dei Regolamenti**

1. Lo Statuto ed i regolamenti camerale sono pubblicati nell'Albo della Camera di Commercio e nel sito internet istituzionale dell'Ente ed inviati al Ministero dello Sviluppo Economico.

### **Art.55 - Revisione dello Statuto**

1. Le modifiche e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio camerale a maggioranza dei due terzi dei componenti in conformità ai principi dell'art.3 della legge 580/93.
2. La proposta di totale abrogazione dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di un nuovo Statuto.

#### **Art.56 – Adozione dei regolamenti**

1. Le modifiche ai regolamenti richiamati nel presente Statuto, per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati dall'organo competente, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, qualora contengano disposizioni in contrasto con le norme statutarie.
2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti, purchè non in contrasto con le disposizioni di legge e con il presente Statuto.

#### **Art.57 – Revisione dei regolamenti**

1. Le modifiche dei regolamenti richiamati nello Statuto sono deliberate dall'organo competente con la maggioranza prevista per la loro approvazione.

#### **Art.58– Entrata in vigore dello Statuto e dei regolamenti**

1. Lo Statuto camerale ed i regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nell'Albo della Camera di Commercio, salvo che, nel caso di motivate ed eccezionali ragioni, ne venga dichiarata l'immediata esecutività.

#### **Art.59 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

IL SEGRETARIO  
F.to Dr. Alessandro Saguatti

IL PRESIDENTE  
F.to Ing. Giuseppe Parenti

Allegato A)

Composizione del Consiglio (\*)  
(mandato 2010-2015)

Il Consiglio della Camera di Commercio di Piacenza è composto complessivamente da 22 (ventidue) membri, dei quali 20 (venti) in rappresentanza dei settori economici, secondo la ripartizione che segue:

<b>Settori di attività economica</b>	<b>Numero di Consiglieri</b>
Agricoltura	2
Artigianato	4
Commercio	3
Industria	4
Servizi alle imprese	3
Credito e Assicurazioni	1
Trasporti e Spedizioni	1
Turismo	1
Cooperative	1
Altri	0
<b>Totale</b>	<b>20</b>

Del Consiglio fanno parte due Consiglieri in rappresentanza, rispettivamente, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni di tutela degli interessi dei Consumatori.

(\*) Deliberata dal Consiglio con provvedimento n. 11 del 29.10.2008